

INDICAZIONI SULLA COMPILAZIONE DEI QUADRI DEL MOD. 730/2025 IN BASE ALLA CERTIFICAZIONE UNICA 2025

Di seguito, riepiloghiamo i principali campi della Certificazione Unica (CU) che DEVONO essere inseriti nel 730.

DESCRIZIONE	POSIZIONE CU	POSIZIONE MOD 730
Reddito lavoro dipendente – a tempo indet./det.	Punto 1/ 2 CU	Quadro C rigo C1 colonna 3
Reddito di pensione	Punto 3 CU	Quadro C rigo C1 colonna 3
Redditi prodotti in zone di frontiera – a tempo indet./det.	Punto 455/456 CU	Quadro C rigo C1 colonna 3
Redditi prodotti a campione d’Italia – a tempo indet./det.	Punto 761/762 CU	Quadro C rigo C1 colonna 3
Reddito lordo di lavoro sportivo dilettantistico– a tempo indet./det.	Punto 781/784 CU	Quadro C rigo C1 colonna 3
Reddito lordo lavoro sportivo professionistico under 23– a tempo indet./det.	Punto 782/785 CU	Quadro C rigo C1 colonna 3
Redditi prodotti all’estero / Pensione ai superstiti di fonte estera.	Punto 1/ 3 CU se prodotti all’estero	Quadro C rigo C1 colonna 4
Premi di risultato assoggettati ad imposta sostitutiva	Punto 572/592 CU	Quadro C rigo C4 colonna 3
Premi di risultato assoggettati a tassazione ordinaria	Punto 578/598 CU	Quadro C rigo C4 colonna 2
Premi di risultato - Imposta sostitutiva	Punto 576/596 CU	Quadro C rigo C4 colonna 4
Premi di risultato - Benefit	Punto 573/593 CU	Quadro C rigo C4 colonna 5
Mance assoggettate ad imposta sostitutiva	Punto 652 + 653 CU	Quadro C rigo C16 colonna 2 + col. 3 + col.5 per conferma tassazione sostitutiva
Mance assoggettate a tassazione ordinaria	Punto 655 CU	Quadro C rigo C16 colonna 2 + colonna 6 per opzione imposta sostitutiva
Giorni detrazioni spettanti (lavoro dipendente)	Punto 6 CU	Quadro C rigo C5 colonna 1
Giorni detrazioni spettanti (pensione)	Punto 7 CU	Quadro C rigo C5 colonna 2
Redditi assimilati per i quali la detrazione non è rapportata al periodo di lavoro	Punto 4 CU	Quadro C rigo C6 colonna 2
Assegni periodici ricevuti dal coniuge	Punto 5 CU	Quadro C rigo C6 colonna 2 (barrare colonna 1)
Ritenute Irpef	Punto 21 CU	Quadro C rigo C9 colonna 1
Addizionale regionale	Punto 22 CU	Quadro C rigo C10
Addizionale comunale acconto 2024	Punto 26 CU	Quadro C rigo C11
Saldo 2024 Addizionale comunale	Punto 27 CU	Quadro C rigo C12
Addizionale comunale acconto 2025	Punto 29 CU	Quadro C rigo C13
Ritenute, Irpef e Addizionali, sospese	Punto 30 - 34 CU	Quadro F rigo F5 colonna da 1 a 4
1° e 2° acconto IRPEF dichiarante	Punto 121 e 122 CU	Quadro F rigo F1 campo 1 e 2 dichiarante
1° e 2° acconto IRPEF coniuge	Punto 321 e 322 CU	Quadro F rigo F1 campo 1 e 2 coniuge
Acconto addizionale comunale all’Irpef dichiarante	Punto 124 CU	Quadro F rigo F1 campo 3 dichiarante
Acconto addizionale comunale all’Irpef coniuge	Punto 324 CU	Quadro F rigo F1 campo 3 coniuge
1° e 2° rata di acconto cedolare secca dichiarante	Punto 126 e 127 CU	Quadro F rigo F1 campo 5 e 6 dichiarante
1° e 2° rata di acconto cedolare secca coniuge	Punto 326 e 327 CU	Quadro F rigo F1 campo 5 e 6 coniuge
Saldo Irpef 730 non rimborsato dichiarante	Punto 64 CU	Quadro F rigo F3 campo 1 dichiarante
Saldo Irpef 730 non rimborsato coniuge	Punto 264 CU	Quadro F rigo F3 campo 1 coniuge
Saldo Addizionali non rimborsato dichiarante	Punto 74 e 84 CU	Quadro F rigo F3 campo 8 e 11 dichiarante
Saldo Addizionali non rimborsato coniuge	Punto 274 e 284 CU	Quadro F rigo F3 campo 8 e 11 coniuge
Saldo cedolare secca non rimborsato dichiarante	Punto 94 CU	Quadro F rigo F3 campo 5 dichiarante
Saldo cedolare secca non rimborsato coniuge	Punto 294 CU	Quadro F rigo F3 campo 5 coniuge
Credito riconosciuto per canoni di locazione	Punto 371 CU	Quadro F rigo F11 colonna 1
Credito d’imposta APE	Punto 381 CU	Quadro G rigo G15
Oneri detraibili	Punto 341 – 352 CU	Quadro E - rigo E8-E10 con codice corrispondente (es. cod. 36 assicurazione vita)
Trattamento integrativo	Punto 390 e (eventuale) 391 CU	Quadro C rigo C14 colonna 1 (e 2)
Somme restituite non escluse dai redditi	Punto 440 CU	Quadro E Rigo E33 col.1

**INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI QUADRI
 DEL MOD. 730/2025 IN BASE ALLA CU
 PER REDDITI DI LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI
 (fonte: Istruzioni Ministeriali 730-2025)**

TABELLA DI RACCORDO TRA CERTIFICAZIONE UNICA 2025 – LAVORO AUTONOMO
 E RIGHI DA D3 A D5 DEL QUADRO D DEL MODELLO 730/2025

"CAUSALE" INDICATA NEL PUNTO 1 DELLA CU	RIGO E CODICE DA INDICARE NEL QUADRO D	TIPOLOGIA DI REDDITO
B	D3 codice 1	Proventi che derivano dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali da parte dell'autore o inventore
C	D3 codice 3	Redditi che derivano dai contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza agli utili se l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro
D	D3 codice 3	Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali
E	D3 codice 2	Redditi che derivano dall'attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali
L	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad esempio eredi e legatari)
L1	D4 codice 6	Redditi derivanti dall'utilizzazione economica di opere dell'ingegno, di brevetti industriali, percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione
M	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale
M1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere
M2	D5 codice 2	Redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI
N	D4 codice 7 (o D4 codice 11 per i residenti a Campione d'Italia)	Indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi erogati ai direttori artistici e ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche
N2	D3 codice 4	Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, erogati fino al 30 luglio 2024
N3	D3 codice 5	Redditi derivanti da prestazioni sportive oggetto di contratto diverso da quello di lavoro subordinato o da quello di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, che prevedono particolari soglie di esenzione a seguito di specifiche disposizioni normative, erogati fino al 30 luglio 2024
O	D5 codice 2	Redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
O1	D5 codice 3	Redditi derivanti dall'assunzione di obblighi di fare, non fare, permettere, per le quali non sussiste l'obbligo di iscrizione alla gestione separata (Cir. INPS n. 104/2001)
V1	D5 codice 1	Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente

PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I contributi versati a forme pensionistiche complementari, comprese quelle istituite negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, e i contributi versati ai sottoconti italiani di PEPP, inclusi quelli esteri, sono deducibili dal reddito complessivo per un importo complessivo non superiore a 5.164,57 euro.

Il contribuente non è tenuto alla compilazione dei righi da E27 a E30 quando (P. 413 della CU non compilato) non ha contributi per previdenza complementare da far valere in dichiarazione.

Nel caso ci siano contributi per previdenza complementare **da far valere** in dichiarazione, riportiamo di seguito i punti della Certificazione Unica (CU) che devono essere inseriti nel mod. 730/2025.

ATTENZIONE A NON SUPERARE I LIMITI DI DEDUCIBILITA':

TENERE CONTO DELLA SOMMA DEL PUNTO 412 DELLA CU + PUNTO 413 DELLA CU + EVENTUALI VERSAMENTI PERSONALI AL FONDO ED E AI SOTTOCONTI DI PRODOTTI PENSIONISTICI INDIVIDUALI PANEUROPEI (PEPP).

DOCUMENTAZIONE DA SOTTOPORRE AL CONTROLLO ASSOCAAF:

- CU 2025
- Eventuale certificazione del Fondo in caso di premi versati personalmente a forme pensionistiche individuali, e di contributi ai sottoconti PEPP

MODALITA' DI COMPILAZIONE:

RIGO E27:

Se nella casella 411 – "Previdenza complementare" del modello CU 2025 è indicato il codice 1, nel rigo E27 si riportano i contributi di previdenza complementare versati a fondi negoziali o individuali:

DESCRIZIONE	POSIZIONE CU	POSIZIONE MOD 730
Contributi a deducibilità ordinaria		
Contributi previdenza esclusi dall'imponibile	Punto 412 CU	Quadro E rigo E27 colonna 1
Contributi previdenza di cui si chiede la deduzione in dichiarazione	Punto 413 CU	Quadro E rigo E27 colonna 2

Se nella casella 411 "Previdenza complementare" del modello CU è indicato il codice 1 e nel Punto 412 della CU risultano € 5.164 (o cifra superiore). NON compilare la sezione contributi previdenza complementare del 730.

Qualora risulti compilato il punto 421 della CU 2025 (previdenza per familiari a carico) l'ammontare da indicare nel rigo E27:

- colonna 1 è quello indicato nel punto 412 della CU diminuito dell'importo riferito alla previdenza complementare del familiare a carico;
- colonna 2 è quello indicato nel punto 413 della CU diminuito dell'importo riferito alla previdenza complementare del familiare a carico.

RIGO E28: se nella **casella 411** – “Previdenza complementare” del modello CU 2025 è indicato il **codice 3**, nel rigo E28 si riportano i contributi dei lavoratori di prima occupazione o che al 01/01/2007 non erano titolari di alcuna posizione contributiva, se nei primi 5 anni sono stati effettuati versamenti inferiori al tetto massimo. L’importo massimo deducibile può arrivare a € 7.746,86:

DESCRIZIONE	POSIZIONE CU	POSIZIONE MOD 730
Contributi versati da lavoratori di prima occupazione		
Contributi previdenza esclusi dall’imponibile	Punto 412 CU (+ punto 417, se valorizzato)	Quadro E rigo E28 colonna 1
Contributi previdenza di cui si chiede la deduzione	Punto 413 CU (se valorizzato punto 417)	Quadro E rigo E28 colonna 2

RIGO E29: se nella **casella 411** – “Previdenza complementare” del modello CU 2025 è indicato il **codice 2**, nel rigo E29 si riportano i contributi versati a forme pensionistiche in squilibrio finanziario per le quali è stato approvato il piano di riequilibrio. La deduzione avviene senza limite, per l’intero contributo versato:

DESCRIZIONE	POSIZIONE CU	POSIZIONE MOD 730
Contributi versati a Fondi in squilibrio finanziario		
Contributi previdenza esclusi dall’imponibile	Punto 412 CU	Quadro E rigo E29 colonna 1
Contributi previdenza di cui si chiede la deduzione	Punto 413 CU	Quadro E rigo E29 colonna 2

RIGO E30: se sono stati versati contributi per familiari a carico tramite il sostituto d’imposta (**punto 421 della CU**), nel rigo E30 si riportano i contributi versati per la quota che non è già stata dedotta. La deduzione mantiene un unico tetto complessivo di € 5.164,57:

DESCRIZIONE	POSIZIONE CU	POSIZIONE MOD 730
Contributi versati per familiari a carico		
Contributi previdenza esclusi dall’imponibile	Punto 422 CU	Quadro E rigo E30 colonna 1
Contributi previdenza di cui si chiede la deduzione	Punto 423 CU	Quadro E rigo E30 colonna 2

RIGO C 14 - RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE (TRATTAMENTO INTEGRATIVO E BONUS TREDICESIMA)

Dal 1° luglio 2020 è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo, denominata "trattamento integrativo", ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati.

Per l'anno 2024 è riconosciuto nella misura di 1.200 euro ai lavoratori la cui imposta lorda, determinata tenendo conto solo dei redditi da lavoro dipendente e di alcuni assimilati, sia di importo superiore alle detrazioni per lavoro dipendente, diminuite dell'importo di 75 euro rapportato al periodo di lavoro nell'anno e il cui reddito complessivo non sia superiore a 15.000 euro.

Se le condizioni precedenti sono rispettate, ma il reddito complessivo determinato considerando per intero i redditi per cui si è fruita dell'agevolazione prevista dai regimi speciali per i docenti e ricercatori e i cd. "impatriati", aumentato dei redditi assoggettati a cedolare secca sugli affitti e delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva e al netto del reddito dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, è compreso tra 15.001 e 28.000 euro, occorre verificare che la somma di alcune detrazioni sia maggiore dell'imposta lorda di cui al rigo 16 del 730-3. Se questa condizione è verificata, il trattamento integrativo è riconosciuto per un ammontare, comunque, non superiore a 1.200 euro, determinato in misura pari alla differenza tra la somma delle menzionate detrazioni e l'imposta lorda.

Nel 730, tenendo conto di tutti i redditi dichiarati, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, il trattamento integrativo, o al contrario se risultasse, in tutto o in parte, non spettante, verrebbe riconosciuto o restituito con la presente dichiarazione.

Quindi tutti i lavoratori dipendenti (codice 2, 3, 4 o 5 nella colonna 1 dei rigi da C1 a C3) devono compilare il rigo C14.

Il rigo C14 si **compila** come segue:

Colonna 1 (Codice): riportare il codice indicato nel **punto 390** della Certificazione Unica.

- **codice 1:** il datore di lavoro ha erogato il trattamento integrativo in tutto o in parte.

In questo caso nella **colonna 2** del rigo C14 va riportato l'importo del trattamento integrativo erogato dal sostituto d'imposta;

- **codice 2:** il datore di lavoro non ha erogato neanche in parte il bonus

In questo caso non va compilata la **colonna 2** del rigo C14.

CODICE 1 nel Punto 390 della CU (Trattamento integrativo erogato dal datore di lavoro)

DESCRIZIONE	POSIZIONE CU	POSIZIONE MOD 730
Cod. 1	Punto 390 CU	Quadro C rigo C14 colonna 1

CODICE 1 nel Punto 390 della CU (Trattamento integrativo erogato dal datore di lavoro)

DESCRIZIONE	POSIZIONE CU	POSIZIONE MOD 730
Cod. 1	Punto 391 CU	Quadro C rigo C14 colonna 2

In nessun caso, deve essere riportato nel modello 730 l'importo del trattamento integrativo riconosciuto ma non erogato, indicato nel punto 392 della Certificazione Unica

CODICE 2 nel Punto 390 della CU (Trattamento integrativo non erogato dal datore di lavoro)

DESCRIZIONE	POSIZIONE CU	POSIZIONE MOD 730
Cod.2	Punto 390 CU	

Indennità tredicesima mensilità (cd. Bonus tredicesima)

Per l'anno 2024, ai lavoratori dipendenti è riconosciuta, a determinate condizioni, un'indennità per un importo pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo (art. 2-bis decreto legge 9 agosto 2024, n. 113).

Al fine del riconoscimento del beneficio : il lavoratore dipendente deve essere titolare di un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro; il lavoratore dipendente deve avere almeno un figlio (anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato) fiscalmente a carico (articolo 12, comma 2, del Tuir); l'imposta lorda determinata sui redditi di lavoro dipendente (dell'articolo 49 del Tuir), con esclusione delle pensioni (comma 2, lettera a del medesimo articolo), percepiti dal lavoratore deve essere di importo superiore a quello della detrazione per reddito di lavoro dipendente (spettante ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Tuir). Ai fini della determinazione del limite del reddito complessivo di euro 28.000, rileva anche la quota esente dei redditi agevolati percepiti dai docenti e ricercatori e i cd. "impatriati", nonché dei redditi dei fabbricati assoggettati a cedolare secca e delle mance assoggettate ad imposta sostitutiva Il medesimo reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'abitazione principale e relative pertinenze. L'indennità non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente di fatto il cui coniuge non legalmente ed effettivamente separato o convivente sia beneficiario della stessa indennità. L'indennità è riconosciuta, unitamente alla tredicesima mensilità, dal sostituto d'imposta su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto, indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli. L'indennità è rideterminata nella dichiarazione dei redditi presentata dal lavoratore beneficiario ed è riconosciuta anche qualora non sia stata erogata dal sostituto d'imposta ovvero se le remunerazioni percepite non sono state assoggettate a ritenuta. L'indennità risultante dalla dichiarazione dei redditi è computata nella determinazione del saldo Irpef. Qualora il beneficio economico erogato dal sostituto risulti non spettante o spettante in misura inferiore, il relativo importo è restituito in sede di dichiarazione

Colonna 5 (Redditi di lavoro dipendente)

Riportare l'importo del punto 721 della Certificazione Unica 2025.

Colonna 6 (Bonus erogato)

Riportare l'importo del punto 723 della Certificazione Unica 2025 ove è riportato l'importo dell'indennità che il sostituto ha erogato al dipendente.

Colonna 7 (Restituzione bonus per assenza dei requisiti)

Barrare la casella in caso di restituzione del bonus erogato dal sostituto e non spettante per assenza dei requisiti.

Colonna 8 (Giorni bonus)

Riportare il numero di giorni di lavoro dipendente dal punto 726 per i quali il percipiente ha diritto alla detrazione di cui all'articolo 13, comma 1 del Tuir.

Bonus tredicesima erogato dal datore di lavoro

POSIZIONE CU	POSIZIONE MOD 730	POSIZIONE CU	POSIZIONE MOD 730	POSIZIONE CU	POSIZIONE MOD 730
Punto 721 CU	Quadro C rigo C14 colonna 5	Punto 723 CU	Quadro C rigo C14 colonna 6	Punto 726 CU	Quadro C rigo C14 colonna 8